

Opportunità Per enti no profit

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:

- imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
- cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.

L'intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei "de minimis", da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

La copertura dell'intervento è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a., previa assegnazione delle risorse da parte del CIPE.

E' prevista inoltre la possibilità di destinare alla misura anche risorse delle regioni o di altri enti pubblici, risorse dei fondi strutturali europei e stanziamenti derivanti da specifiche disposizioni normative, utilizzabili per associare ai predetti finanziamenti agevolati aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabilite le condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese successivamente all'adozione degli atti concernenti l'assegnazione delle risorse finanziarie e la regolamentazione delle procedure.

Scadenza: in apertura

Contributi per ambulanze e beni strumentali

Gestione annuale per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi per acquisti di beni di utilità sociale in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche ai sensi dell' art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342, art. 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e del D.M. attuativo 177/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2010, che sostituisce il precedente regolamento D.M. 388/2001.

Tale decreto regola i criteri e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto di beni in materia di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus.

La modifica nasce sulla base dell'esperienza relativa all'attività svolta e maturata nel tempo, a partire dall'emanazione dell'art. 96 della legge 342/2000 e del D.M. attuativo 388/2001, che ha presentato nel corso degli anni numerose lacune sia per l'Amministrazione nella gestione della stessa procedura, sia per le organizzazioni nel presentare le richieste di contributo.

Il nuovo regolamento, pertanto, ha l'obiettivo di aggiornare i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi, nonché di garantire un linguaggio uniforme, chiaro e preciso, fondamentale per un'interpretazione condivisa della normativa, al fine di favorire l'uniformità e lo snellimento della procedura e rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra Amministrazione ed organizzazioni del terzo settore, nonché qualificare l'attività reciproca d'informazione e comunicazione per l'ottimizzazione dei risultati, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lvo 150/2009.

Possono presentare la domanda per l'attribuzione del contributo i seguenti soggetti:

- a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
- b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Le domande devono essere inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 dicembre di ogni anno (fa fede il timbro postale d'invio) e devono riguardare acquisti e/o acquisizioni effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Scadenza: 31 Dicembre 2015